

SERIE	NUM.	DATA
3	418	05/06/2020

0,00	TQE20L000418000RI
0,00	<i>codice identificativo</i>
	<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TQE

ADEGUAMENTO STATUTO A TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE DENOMINATA LE QUERCE DI MAMRE APS

Gerardino Panariello

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Marco Di Pasquale

<A00>AGEDP-AP</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>17865</
NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>05/06/2020</DATA><REGISTRO> REGISTRO
UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 17865 e data 05/06/2020

STATUTO **Le Querce di Mamre**

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione denominata "LE QUERCE DI MAMRE APS" Associazione di Promozione Sociale, con sede legale in Ascoli Piceno, costituita in forma di associazione da un numero di otto persone fisiche. L'associazione potrà istituire altre sedi operative in territorio nazionale per il perseguimento dei propri scopi. Il trasferimento della sede non comporta una modifica statutaria.

Art. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e si ispira a valori cristiani.

L'attività dell'Associazione promuove la solidarietà umana e sociale con una o più attività svolte nei confronti dei propri associati, di loro familiari, di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione esercita in via principale le sottostanti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, quali:

- a. Assicurare prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui il decreto 14 febbraio 2001 pubblicato nella gazzetta ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni
- b. gestione di strutture di prima accoglienza e/o residenziali per comunità di: famiglie separate o divorziate, giovani, disabili, malati, malati psichici, alcolizzati, drogati, prostitute, profughi, ragazzi di strada, come ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008 , e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali , sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- c. assicurare assistenza gratuita e primaria accoglienza a tutte le persone emarginate e bisognose di qualunque tipo di necessità, di bisogno o di intervento, come ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 , della legge n° 328 dell'8 novembre 2000
- d. diffondere e sostenere progetti di aiuto tramite case famiglia di accoglienza e alloggio;

- e. favorire una promozione umana e spirituale globale di tutte le persone emarginate e bisognose di qualunque tipo di necessità, di bisogno o di intervento; potrà effettuare studi e ricerche con particolare attenzione ai problemi della casa, del lavoro, dell'etica.
- f. l'attività culturale e di impegno civile dell'Associazione si potrà sviluppare attraverso l'organizzazione di: campagne di sensibilizzazione, servizi di consulenza, costituzione di banche del tempo, corsi di formazione per volontari;
- g. garantire i diritti di tutti i lavoratori con particolare riferimento a quelle realtà nelle quali possono essere oggetto di qualsiasi forma di persecuzione, aggressione e violenza fisica e/o psicologica che determina anche il loro allontanamento dalla collettività e/o dal luogo di lavoro e/o con licenziamento;
- h. diffondere e sostenere progetti di solidarietà con il mondo imprenditoriale e con ogni organizzazione pubblica e privata.
- i. svolgere beneficenza e sostegno a distanza, con cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n° 166 del 19 agosto 2016 , e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre collaborare e/o aderire anche ad altri organismi, movimenti o associazioni di cui condivide finalità e metodi, nonché' aderire o collaborare con Enti pubblici e privati, locali, nazionali o internazionali al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà organizzare, occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. proventi delle “quote associative” e delle eventuali “quote integrative”;
- b. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e associati;

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

Art. 4 ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di qualsiasi discriminazione, non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, indicandone le proprie generalità.

Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

La quota associativa è personale e non trasferibile per nessun motivo e titolo.

Distinguiamo 3 categorie di soci:

- a. **Associati Fondatori:** che hanno costituito l'Associazione, presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto; essi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo;
- b. **Associati Sostenitori:** hanno sostenuto la nascita dell'associazione e hanno contribuito con la loro attività a promuovere l'Associazione sul territorio e ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;
- c. **Associati Ordinari:** sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.

La partecipazione sociale non collega, per nessun motivo, alla titolarità di azioni associative o quote di natura patrimoniali.

Gli associati pagano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati ordinari e fondatori sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti agli associati. Pertanto gli incarichi dei Consiglieri sono gratuiti.

Tutti gli associati ordinari e fondatori maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo e hanno espressamente:

- a. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b. il diritto di voto per l'approvazione dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- d. diritto di esaminare i libri sociali, il libro dei verbali dell'assemblea, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione

Rientra nei doveri di ciascun associato, tra gli altri, anche:

- a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;

- c. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, tra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'obbligo amministrativo.

Art.5 VOLONTARI

Il volontario è una persona che, per sua libera, spontanea e gratuita scelta, svolge, mettendo a disposizione delle finalità dell'Associazione il proprio tempo e le proprie capacità, un servizio per rispondere alle esigenze proposte.

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere, in apposito registro, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario, è la sola Associazione, che può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività presta. È in ogni caso vietato il rimborso spese di tipo forfettario.

Art. 6 RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.

Oltre al caso di rinuncia, Gli associati perdono la qualifica di associati e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

In presenza di gravi motivi l'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve

contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

Art. 7 DIRITTO DI RIVALSA

L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

Art. 8 ASSICURAZIONE

L'Associazione provvede a dotarsi di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente
- c. il Consiglio Direttivo;

Art. 10 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci:

- a. è l'organo primario dell'Associazione, è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, o in assenza del medesimo dal componente più anziano in carica del Consiglio direttivo, o in assenza anche di questo dall'associato indicato dall'Assemblea stessa.
- b. nomina e revoca i componenti degli organi sociali, e quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- c. approva il bilancio,
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti,
- e. delibera sull'esclusione degli associati, se l'Atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima

- f. delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto
- g. approva i regolamenti
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- i. delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio direttive che respingono domande di ammissione o che precludono l'esclusione di un associato
- j. sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall' Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- k. vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
- l. l'Assemblea è costituita dagli associati aventi diritto di voto, ossia gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative.
- m. il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Svolgimento dell'Assemblea:

1. La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata a un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero da un notaio nei casi previsti dalla legge, o qualora il consiglio direttivo ne ravvisi l'opportunità.
2. Il relativo verbale è trascritto nei libri verbali dell'Assemblea.
3. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato;
4. il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
5. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti in un luogo fissato dall'avviso di convocazione nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuale, ossia in audio o videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:
 - a. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti,

- b. che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione,
- c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente e il verbalizzante.

Convocazione dell'assemblea:

- 1- spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 2- L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo presso la sede dell'associazione o in altro luogo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio sociale, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che compete o le viene sottoposta.
- 3- l'assemblea deve essere inoltre convocata ogni qual volta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto
- 4- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.
- 5- Non sono ammesse deleghe sociali,

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto occorre la presenza dei tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguarda la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo questi ultimi non hanno diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante mail e lettera inviata ad ogni socio, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da discutere inviato ad ogni associato almeno 7 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge ogni quinquennio il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo;
- b. annualmente vota il bilancio o consuntivo economico;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d. delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni, si considera data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

All'associato viene attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20 suoi associati con un massimo di 5 voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 deleghe. Il voto si esercita in modo palese.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

È composto da almeno **5** membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto di voto, aventi una anzianità associativa di almeno sei mesi.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal Presidente; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

Stanti i valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione, il Rappresentante pro-tempore della locale comunità cristiana esercita il suo servizio pastorale nell'Associazione, può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola, non ha compiti di gestione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o almeno due Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e la presentazione di un piano programmatico relativo all'attività per il nuovo anno sociale;
- b. l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- c. l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;

Art. 12 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo decade:

- a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per vacanza, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del quinquennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Il Presidente decade:

- a. per dimissioni;
- b. per vacanza o per qualsivoglia causa;
- c. Per decadenza del consiglio direttivo.

In queste ipotesi il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Art. 13 COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno ed in ogni caso nella ipotesi di obbligo di legge, provvede alla nomina del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soggetti aventi i requisiti di legge, dall'Assemblea dei Soci, con la designazione del Presidente. Il Collegio esercita le funzioni controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. Il Collegio resta in carica per la durata di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'eventuale compenso riconosciuto al Collegio dall'Assemblea dei soci, all'atto della nomina, non può eccedere i limiti di cui al comma 6, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Art. 14 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude con al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 15 SCIoglimento

La durata dell'associazione è illimitata.

Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

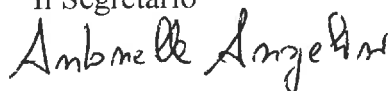
In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, individuati dall'Assemblea dei Soci in fase di scioglimento, o individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente registro del Terzo Settore, come previsto dalla legge 383/2000

Art. 16 NORME APPLICABILI

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile.

Ascoli Piceno, 19/05/2020

Il Segretario



Il Presidente

